

TI_GERICHTE 11.2001.141 vom 4. April 1985

TI Tribunale d'appello, 1985-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.141_d19850404

FR: TI_GERICHTE 11.2001.141 du 4 avril 1985

IT: TI_GERICHTE 11.2001.141 del 4 aprile 1985

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7 a cpv. 3 tit. fin. CC). Tale norma non contempla tuttavia – contrariamente al parere del Pretore (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso) – la completazione di una sentenza di divorzio lacunosa. Siffatta procedura, diversamente da quella intesa alla modifica della sentenza, verte su questioni che non sono state regolate dal giudice del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 19 ad art. 135 CC), per le quali fa stato il nuovo diritto (art. 7 b cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC; cfr. anche DTF inedita del 7 novembre 2001 in re B., 5C.207/2001, consid. 2). In concreto litigiose sono solo talune modalità di liquidazione del regime dei beni. Esse sono disciplinate pertanto dall'art. 120 cpv. 1 CC, che rinvia agli art. 181 segg. CC. Il nuovo diritto del divorzio non osta altresì alla completazione di una sentenza di divorzio lacunosa, che continua a essere ammessa entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza relativa al diritto previgente (DTF inedita del

E. 7

Sempre stando al Pretore, le parti e il giudice del divorzio non avrebbero tenuto conto delle difficoltà subentrate nell'alienazione della casa di _____, né del lungo periodo trascorso senza che l'attrice potesse beneficiare dell'indennità dovutale. Che dopo l'emanazione di una sentenza intervengano fatti imprevedibili o nuovi ancora non significa, tuttavia, che il giudizio in questione presenti una lacuna. La completazione di una sentenza lacunosa non va confusa, infatti, con la modifica di un dispositivo esistente (cfr. Bühler / Spühler, op. cit., n. 94 dell'introduzione agli art. 149–157 vCC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 19 ad art. 135 CC). Fatti nuovi giustificano per altro una modifica della sentenza soltanto nella misura in cui ciò sia autorizzato dall'ordinamento giuridico. E in materia di liquidazione del regime dei beni non sussiste alcuna possibilità di adeguare la sentenza di divorzio a circostanze intervenute dopo il passaggio in giudicato della medesima (v. Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 129 CC; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 150 n. 09.103 e pag. 155 n. 09.115). Su questo punto l'azione presentata dall'attrice risulta dunque sprovvista di buon diritto.

E. 8

Non è destinata a miglior sorte neppure la richiesta formulata in via subordinata intesa a ottenere il diritto di vendere il fondo litigioso, personalmente o per il tramite di un notaio da

essa incaricato. L'art. 502 cpv. 2 CPC conferisce infatti al beneficiario di “obbligazioni di fare” (com'è il caso per l'obbligo di vendita in esame) la facoltà di chiedere al Pretore – chiamato a statuire sull'emanazione del decreto esecutivo – che la prestazione “venga adempiuta a spese dell'obbligato da altra persona da lui designata” (cfr. anche Hohl, Procédure civile , vol. II, Berna 2002, pag. 321 n. 3401). Se ne desume che la domanda volta a conferire il compito di alienare l'immobile a terzi già rientra, in definitiva, nelle modalità di esecuzione dei dispositivi n. _____ e _____. Anche da questo profilo la sentenza di divorzio regola quindi in modo esaustivo i diritti e gli obblighi delle parti in relazione alla liquidazione del regime dei beni. Infondata in ogni suo punto, la petizione deve pertanto essere respinta, l'appello accolto e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

E. 9

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che si attengono al medesimo criterio. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 4000.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili. III. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ Il segretario _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.